

Cassazione civile sez. III, 02/09/2025, n. 24409

Svolgimento del processo

A.A. convenne in giudizio, nel 2011, davanti al Tribunale di Messina il sacerdote B.B., la Curia Arcivescovile di Messina e C.C. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza della mancata trascrizione del matrimonio concordatario contratto con il C.C. in data 19 marzo 2009, presso la Parrocchia di S. Maria di Montalto in Messina;

espose a fondamento che:

â?? nel 2010 ella e il C.C. avevano deciso di separarsi, ma scoprirono che il matrimonio non era stato trascritto, per avere il parroco omesso di chiedere la trascrizione;

â?? richiesto di provvedere congiuntamente alla trascrizione tardiva dellâ??atto di matrimonio, onde poi procedere alla separazione giudiziale, il C.C. aveva negato il proprio consenso con lettera datata 8 giugno 2010;

â?? in previsione del matrimonio aveva sostenuto spese (mobilio, cerimonia, viaggio nuziale, ecc.), per affrontare le quali aveva richiesto due finanziamenti per lâ??importo complessivo lordo di Euro 66.150,00;

con sentenza n. 526 del 2019 lâ??adito Tribunale rigettÃ² la domanda rilevando che la A.A. non aveva dato corso ad alcuna procedura (ad esempio, il procedimento camerale ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) affinché si procedesse, su sua sola richiesta, alla trascrizione tardiva e che, comunque, il rifiuto del C.C., formalizzato con la comunicazione dellâ??8 giugno 2010, non appariva condotta illecita fonte di responsabilitÃ ;

con la sentenza in epigrafe la Corte dâ??Appello di Messina ha rigettato il gravame interposto dalla A.A., compensando per un quarto le spese del grado dâ??appello e condannando lâ??appellante al pagamento dei restanti tre quarti in favore dellâ??unico appellato costituito, B.B.;

in piena adesione alla motivazione del primo giudice ha rilevato che la decisione del C.C. di opporsi alla trascrizione tardiva â??non appare riconducibile ad una condotta non jure quale fonte di responsabilitÃ , non gravando sul C.C. alcun obbligo giuridico â?? semmai soltanto morale â?? di prestare il proprio consenso alla trascrizione tardiva; sul punto, infatti, occorre appena ribadire lâ??autonomia e la differenza ontologica tra i due momenti cui Ã ispirata la normativa neoconcordataria, costituiti, il primo, dallâ??espressione della volontÃ dei coniugi di contrarre matrimonio, e, il secondo, dalla scelta di attribuire rilevanza civile al matrimonio religioso;

pertanto, trascorso un lasso temporale dalla celebrazione di quest'ultimo che non consenta ormai di presumere detta volontà, deve ammettersi il sopravvenuto ripensamento del coniuge, in aderenza al diritto fondamentale di autodeterminarsi in condizioni di piena libertà nel compimento di un atto personalissimo qual è la scelta di far scaturire effetti civili dal matrimonio religioso che, in linea di principio, non scalfisce la volontà di mantenerlo in vita;

ha altresì escluso sussistenza prova del dedotto riconoscimento di debito rilevando che la missiva datata 28 luglio 2010, a firma dell'avv. Marcello Fatato, rimanda gli accordi economici tra le parti a una successiva e contestuale stipula di scrittura privata, non prodotta agli atti del giudizio;

nell'escludere la sussistenza della dedotta corresponsabilità del parroco ha inoltre rilevato che la A.A. non aveva dato prova dei danni asseritamente patiti, non potendosi considerare tali le richieste di finanziamento agli atti del giudizio, di cui una intestata a soggetto diverso dall'odierna appellante e che l'omessa trascrizione non impedisce autonoma e diversa azione nei confronti del C.C. per la restituzione degli arredi e, comunque, non causa immediata e diretta di danno insito nell'acquisto degli arredi, della restituzione degli stessi;

avverso tale decisione A.A. propone ricorso per cassazione articolando due motivi;

nessuno degli intimati svolge difese in questa sede;

la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;

la ricorrente ha depositato memoria;

Motivi della decisione

È nulla la notifica del ricorso nei confronti dell'Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela, rimasta contumace nel giudizio di appello, in quanto effettuata presso il procuratore costituito per essa in primo grado, non risultando che con la procura in allora conferita il difensore fosse stato espressamente indicato quale domiciliatario eletto per tutti i gradi del giudizio (v. Cass. n. 16952 del 25/07/2006, Rv. 594001; Cass. Sez. U. n. 10817 del 29/04/2008, Rv. 603086; Cass. n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022; v. anche, da ultimo, Cass. n. 16663 del 14/06/2024, in motivazione);

tuttavia, trattandosi di litisconsorte facoltativa ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di rinnovazione della notifica, essendo

ormai lâ?impugnazione per essa preclusa;

con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento allâ?art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., â?violazione o falsa applicazione degli artt. 79, 80 e 81 c.c., dellâ?art. 8 comma sesto L. n. 121 del 1985 e dellâ?art. 2043 c.c.â?, lamentando che la Corte dâ?Appello abbia erroneamente ritenuto che il rifiuto del C.C. di prestare il consenso alla trascrizione tardiva del matrimonio concordatario non configurasse una condotta illecita, per non gravare su di lui alcun obbligo giuridico, ma solo morale;

sostiene, di contro, che con le pubblicazioni e le dichiarazioni rese al celebrante, i nubendi si erano impegnati a contrarre un matrimonio con effetti civili e che la trasmissione e la trascrizione dellâ?atto di matrimonio celebrato secondo il rito concordatario sono adempimenti necessari e dovuti, indipendentemente dalla volontÃ successiva delle parti;

rileva inoltre che erroneamente la Corte peloritana ha attribuito rilevanza al mancato ricorso al procedimento camerale di cui agli artt. 95 e 96 D.P.R. n. 396 del 2000, atteso che a tale rimedio non poteva utilmente farsi ricorso essendo per esso, comunque, necessario il consenso del C.C.;

con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dellâ?art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., â?violazione o falsa applicazione dellâ?art. 1334 c.c.â? in relazione alla ritenuta mancanza di prova del riconoscimento di debito da parte del C.C.;

rileva che, diversamente da quanto opinato dalla Corte di merito, la raccomandata del 28/7/2010 â? nella quale il legale del C.C. aveva dichiarato che il suo cliente era disponibile a versare alla A.A. la metÃ dellâ?importo giÃ corrisposto alla finanziaria per sostenere le spese del matrimonio e lâ?acquisto del mobilio, oltre a impegnarsi a versare la metÃ delle rate future â? costituiva riconoscimento di debito a ciÃ² non ostando la mancata redazione di successiva scrittura privata, che atteneva solo alle modalitÃ di esecuzione della transazione;

il primo motivo Ã inammissibile e, comunque, infondato;

nessuno degli argomenti di critica che con esso sono svolti attinge invero lâ?autonoma *ratio decidendi* rappresentata dal rilievo della mancanza di prova del danno, di per sÃ idonea da sola a giustificare il diniego della configurabilitÃ di un danno suscettibile di fondare la pretesa risarcitoria o indennitaria alternativamente fondata sugli artt. 2043 e 81 cod. civ.;

di tale aggiuntiva *ratio decidendi* la ricorrente non si fa carico, il che rende inammissibile il motivo;

Ã appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse *rationes decidendi*, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la

circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro alcuna di esse determina l'inaammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla *ratio decidendi* non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (v. ex multis Cass. n. 2174 del 24/01/2023; n. 13880 del 6/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005);

di tali censure può comunque anche rilevarsi l'infondatezza;

correttamente la Corte peloritana ha invero escluso che al rifiuto del C.C. di acconsentire alla trascrizione tardiva del matrimonio contratto con rito religioso possa attribuirsi connotato di anti giuridicità tale da giustificare la pretesa risarcitoria ex lege Aquilia;

tale assunto è frontalmente contrastato in ricorso facendosi leva, in particolare, sul precedente di Cass., Sez. 1, 8/02/1977, n. 555, Rv. 384110, secondo la cui massima la trasmissione all'ufficiale dello stato civile e la trascrizione dell'atto di matrimonio, celebrato davanti a ministro di culto cattolico secondo le norme del rito concordatario, costituiscono adempimenti necessari e dovuti, rispetto ai quali rimane irrilevante qualsiasi manifestazione di volontà delle parti, successiva al matrimonio medesimo. Pertanto, il comportamento di un coniuge, che impedisca quella trascrizione, non configura una mera inadempienza a promessa di matrimonio, o violazione di semplice aspettativa, ma costituisce un fatto illecito lesivo del diritto dell'altro coniuge al completamento di una fattispecie intrinsecamente già realizzata (nella specie, un parroco aveva consentito a celebrare matrimonio concordatario, senza l'atto di nascita del promesso marito, dietro l'impegno di entrambi i nubendi di consegnare detto documento non appena ne fossero venuti in possesso. La trascrizione di tale matrimonio era stata poi resa impossibile dal comportamento doloso del marito, il quale aveva trattenuto il proprio atto di nascita, utilizzandolo per contrarre matrimonio civile con altra donna. La SC, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., la responsabilità del marito per i danni subiti dalla moglie in conseguenza dei mancati effetti civili del matrimonio religioso);

tale precedente non è pertinente in quanto evidentemente reso con riferimento alla ben diversa disciplina previgente, dettata dalla legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio);

la sostanziale differenza di tale regime rispetto a quello applicabile nella specie si ricava dal raffronto tra l'art. 14, primo comma, della legge n. 847 del 1929 (a mente del quale «La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente») e l'art. 8, comma 1, sottocomma sesto, legge n. 121 del 1985 (secondo il quale «La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due

contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi);

se ne trae che, effettivamente, come correttamente rimarcato dei giudici *a quibus*, con le modifiche al Concordato del 1984 la possibilità di una successiva trascrizione sia stata subordinata al consenso di entrambi i nubendi, ciò a differenza della disciplina previgente che da tale consenso invece evidentemente prescindeva (v. in tal senso Cass. Sez. 1 n. 2929 del 5/02/2025, Rv. 673946; Cass. Sez. 1 n. 2929 del 5/02/2025, Rv. 673946);

non appare, dunque, insostenibile che il rifiuto del consenso, ora previsto come condizione della successiva trascrizione, possa considerarsi atto *contra jus*;

resta il diverso problema se per la fattispecie possa essere ricondotta, sia pure in via estensiva o analogica, alla previsione di cui all'art. 81 cod. civ. (promessa di matrimonio);

il precedente del 1977 lo escludeva, ma ciò faceva sul rilievo, fondato sulla precedente disciplina, che il matrimonio concordatario, lungi dal potersi considerare alla stregua di mera promessa di matrimonio, costituiva atto idoneo a fondare il diritto dell'altro coniuge al completamento di una fattispecie intrinsecamente realizzata e proprio in quanto, una volta celebrato il matrimonio, rimane irrilevante qualsiasi manifestazione di volontà delle parti, successiva al matrimonio medesimo;

ciò nondimeno, anche rispetto alla diversa disciplina ora vigente, non è possibile una interpretazione estensiva o analogica della norma codicistica che ne consenta l'applicazione al caso qui considerato;

ed infatti, anche con la celebrazione del matrimonio nelle forme neoconcordatarie i nubendi non si scambiano promesse di future nozze ma compiono un atto idoneo, da un lato, a concludere un matrimonio religioso e, dall'altro, anche di per sé idoneo a produrre effetti civili a condizione, per la richiesta di trascrizione sia fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione (art. 8, comma 1, sottocomma quarto, L. n. 121 del 1985);

ove non accada e nella specie non è accaduto per circostanze estranee alla volontà e comunque alla sfera di intervento di alcuno dei nubendi (quantomeno al riguardo manca qualsiasi allegazione e prova) la norma consente bensì una trascrizione tardiva anche su richiesta di uno solo dei contraenti, ma rivive a tal fine la necessità del consenso dell'altro, non presumo, dato il tempo trascorso, sulla base del solo consenso all'atto;

con ciÃ² evidentemente si ammette â come fondatamente nota il Collegio peloritano â â il sopravvenuto ripensamento del coniuge, in aderenza al diritto fondamentale di autodeterminarsi in condizioni di piena libertÃ nel compimento di un atto personalissimo qual Ã la scelta di far scaturire effetti civili dal matrimonio religioso che, in linea di principio, non scalfisce la volontÃ di mantenerlo in vitaâ;

il tempo trascorso, dunque, comporta una cesura anche sul piano logico e giuridico tra i due momenti che non consente di ricavare dallâatto in sÃ nemmeno il significato e il valore di una promessa, almeno sul piano giuridico, assimilabile a quella considerata dallâart. 81 cod. civ.;

il secondo motivo Ã inammissibile;

si prospetta con esso, in termini meramente oppositivi rispetto alla valutazione svolta dalla Corte di merito, una questione di interpretazione di dichiarazione unilaterale senza dedurre la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale;

non si ricava, comunque, dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con tali criteri;

piuttosto la censura si risolve nella prospettazione di questioni di merito, comunque eccedenti dai limiti in cui al riguardo ne Ã consentita la deduzione: in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dellâattivitÃ esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta;

mette conto comunque soggiungere che:

â la dichiarazione in questione proviene non dalla parte ma dal suo legale e non risulta nemmeno dedotto che gliene fosse stato conferito il potere;

â in ogni caso, dal testo di tale dichiarazione, quale trascritto in ricorso, non si ricava affatto una incondizionata ricognizione di debito essendo la riferita disponibilitÃ dellâassistito a partecipare alle spese espressamente condizionata alla âprevia esibizioneâ della documentazione inerente al finanziamento a suo tempo ottenuto per sostenere le spese del matrimonio e allâacquisto del mobilioâ;

per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile;

non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede, non vÃ luogo a provvedere sulle spese;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dellâart. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo

introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, d'atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, l'8 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In materia di matrimonio concordatario, il rifiuto di uno dei coniugi di prestare il consenso alla trascrizione tardiva dell'atto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, sottocomma sesto, della L. n. 121 del 1985, non costituisce un fatto illecito fonte di responsabilità civile, poich  la possibilit  di tale trascrizione   subordinata al consenso di entrambi e il sopravvenuto ripensamento del coniuge rientra nel diritto fondamentale di autodeterminarsi in condizioni di piena libert .*

Supporto Alla Lettura :

CAUSE DI INVALIDITA  DEL MATRIMONIO CIVILE

L'invalidit  del matrimonio civile consegue al mancato rispetto dei requisiti specifici previsti dalla legge, tale difetto comporta la dichiarazione di nullit  o annullamento del matrimonio da parte dell'autorit  giudiziaria. Disciplinate dagli artt. 117-129 bis c.c., si dividono in *cause di nullit * e *cause di annullabilit *. Il matrimonio   nullo quando manca un requisito essenziale. La nullit  pu  essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e si verifica nel caso di:

- matrimonio tra persone gi  coniugate (bigamia);
- matrimonio tra parenti in linea diretta o tra fratelli e sorelle;
- matrimonio contratto tra persone una delle quali   stata condannata per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell'altra.

L'annullabilit  si verifica quando il matrimonio   valido ma presenta vizi che ne permettono l'annullamento su richiesta di una delle parti, le cause principali sono:

- incapacit  del coniuge al momento del matrimonio (art. 120 c.c.):
 - minore et  senza autorizzazione;
 - interdizione per infermit  mentale.
- errore sull'identit  o sulle qualit  essenziali del coniuge (art. 122 c.c.):
 - es. se un coniuge ignora che l'altro sia sterile o abbia commesso reati gravi;
- matrimonio contratto per timore (art. 122 c.c.):
 - se un coniuge si sposa per una minaccia grave.

L'azione per far dichiarare nullo o annullabile un matrimonio viene presentata dinanzi al tribunale ordinario; quella di nullit  assoluta pu  essere promossa da chiunque abbia interesse, senza limiti di tempo; quella di annullabilit  deve essere promossa entro un termine specifico (generalmente 1 anno dalla scoperta del vizio). Se il tribunale accoglie la domanda, il matrimonio viene dichiarato nullo con efficacia retroattiva (ex tunc), come se non fosse mai stato celebrato. Le principali conseguenze della dichiarazione di invalidit  del matrimonio sono:

- perdita della qualit  di coniuge (riacquisto della libert  di stato);
- cessazione degli obblighi coniugali (i coniugi cessano di avere diritti e doveri reciproci);
- effetti sui figli: i figli nati da un matrimonio nullo conservano lo stato di figli legittimi (art. 128 c.c.);
- perdita dei benefici economici (cessazione dei diritti ereditari, cessazione della eventuale comunione coniugale, nullit  delle donazioni fatte nell'ambito del matrimonio);
- perdita del rapporto di affinit  con i parenti dell'ex coniuge.

Giurispedia.it